



ASSORAM

DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE

Associazione Operatori Commerciali e Logistici

Sede Legale e Amministrativa, Roma Via Pietro Cossa, 41

REGOLAMENTO

(16 Novembre 2017)

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Assoram (Art. 21), il Comitato Direttivo in data 16 novembre 2017 ha provveduto ad aggiornare il “**Regolamento Interno**” dell’Associazione. Regolamento che ha come obiettivo principale quello di integrare / precisare / completare quanto indicato negli articoli statutari al fine di rendere più funzionale e dinamica la gestione operativa della Associazione.

Per rendere più agevoli i riferimenti, riportiamo di seguito i soli articoli dello Statuto presi in esame, indicando in **grassetto** il testo integrativo costitutivo del presente Regolamento

Articoli dello Statuto presi in esame: 2; 4; 5; 6; 7; 9; 16; 17; 20; 21; 27

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro, è volontaria, indipendente, apolitica, e si propone di promuovere i seguenti fini:

- a) la tutela della categoria nei campi di interesse professionale, sindacale, economico, etico, sociale, tecnico, organizzativo, normativo, contrattuale ed assicurativo; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa;
- b) l'Associazione potrà inoltre svolgere:
- attività di assistenza della categoria negli adempimenti imposti dalla legge e dai regolamenti, nelle vertenze contrattuali, amministrative, previdenziali e fiscali;
 - la rappresentanza della categoria nei rapporti con le Autorità competenti, con le Associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, con le aziende, società e compagnie che svolgono attività di interesse per la categoria degli Associati;
 - la collaborazione con le Autorità competenti per lo studio, la formazione e le modalità di attuazione delle norme di interesse del settore al fine di contribuire al costante miglioramento dello stesso;
 - ogni attività tendente alla elevazione culturale e professionale degli iscritti e degli appartenenti alla categoria o loro collaboratori, mediante iniziative culturali specifiche ed organizzazione di convegni, tavole rotonde, dibattiti su particolari argomenti o temi e con l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
 - l'orientamento degli Associati al generale rispetto dell'etica professionale e delle leggi;
 - qualunque ulteriore attività od iniziativa che possa essere utile alla categoria, agli Associati o all'Associazione per il perseguimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà richiedere finanziamenti e contributi di qualsiasi genere per il raggiungimento dei propri scopi.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo a quella in materia di privacy, di mercato e di tutela della concorrenza.

Policy in materia di privacy, di mercato e di tutela della concorrenza

Al fine di regolare il comportamento da seguire nelle situazioni a cui partecipano aziende associate il referente dell'Associazione provvede a:

- ✓ **anticipare l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione con un elenco degli argomenti da trattare completo e dettagliato e senza argomenti indeterminati.**

All'inizio della riunione il referente dell'Associazione invita i partecipanti a conformare i propri comportamenti ai dettami statutari, al rispetto della normativa ed in particolare di quella a tutela del mercato e della concorrenza e della privacy.

Nelle riunioni associative non si deve discutere di:

- ✓ **prezzi e voci correlate (tendenze di prezzo, variazioni, metodi di calcolo, sconti, condizioni di credito, eccetera);**
- ✓ **condizioni future di vendita o altre condizioni contrattuali riguardanti i prezzi e praticate ai clienti;**
- ✓ **identità dei clienti;**
- ✓ **quantità prodotte, quantità vendute, quantità consegnate, quote e obiettivi di mercato, ripartizioni e/o limitazioni di mercato, dati di magazzino, piani di investimento (qualora essi riguardino imprese determinate e non siano stati già resi pubblici);**
- ✓ **strategie di marketing condivise;**
- ✓ **costi, piani di produzione, capacità produttive, tasso di utilizzazione degli impianti e utili se riferiti a imprese determinate e non siano stati resi pubblici;**
- ✓ **lancio di nuovi prodotti o investimenti in programmi di ricerca, qualora non siano ancora stati comunicati al pubblico;**

- ✓ scomposizione di rilevazioni statistiche e analisi di dati individuali;
- ✓ strategie per la partecipazione a gare;
- ✓ strategie per limitare o impedire l'accesso al mercato da parte dei potenziali concorrenti;
- ✓ in genere di ogni dato/elemento sensibile dal punto di vista concorrenziale/privacy, salvo che sia già stato reso pubblico.

Qualora nel corso della discussione emergano i predetti argomenti il referente dell'Associazione dovrà segnalare i rischi connessi alla trattazione, e se la stessa prosegue, dovrà interrompere la trattazione dandone evidenza nel verbale.

E' invece ammessa la discussione su tematiche che non siano suscettibili di concretare rischi di coordinamento tra concorrenti, quali, ad esempio:

- ✓ la rappresentanza degli interessi delle imprese associate presso le istituzioni pubbliche e nel dialogo con le altre associazioni di rappresentanza;
- ✓ l'organizzazione di corsi e programmi di formazione e/o aggiornamento professionale;
- ✓ la discussione in termini generali delle problematiche connesse alla promozione delle attività di ricerca e sviluppo;
- ✓ la stesura di elaborati e documenti (i dati raccolti sono espressi in forma aggregata) di carattere tecnico ;
- ✓ tematiche tecniche non confidenziali che siano rilevanti per la generalità delle imprese.

In generale l'Associazione potrà svolgere/gestire/promuovere qualsiasi attività che rientri nel perimetro statutario e che sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo a quella in materia di privacy, di mercato e di tutela della concorrenza.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione gli operatori della distribuzione primaria, logistici e commerciali, e in generale tutti gli operatori della distribuzione dei seguenti prodotti ad uso umano e veterinario: specialità medicinali; prodotti chimici e farmaceutici; parafarmaceutici; dispositivi medici; galenici e affini; omeopatici; alcoli; fitosanitari; biocidi/presidi medico chirurgici; prodotti alimentari, dietetici e per la prima infanzia; prodotti ed articoli sanitari; apparecchiature e prodotti diversi per uso ospedaliero e di laboratorio; prodotti di profumeria ed erboristeria; cosmesi; materie prime per l'industria; tale elencazione è esemplificativa e non tassativa.

I requisiti dell'operatore che chiede di aderire sono valutati dal Comitato Direttivo sulla base della documentazione presentata nella domanda di ammissione e purché rispondenti agli scopi e ai principi ispiratori dell'Associazione. Tali requisiti devono permanere per tutto il tempo di iscrizione all'Associazione.

Preposto ai rapporti con ASSORAM.

In caso di cambio di Azienda o di perdita della delega, l'Azienda può nominare un nuovo Preposto, ma il diritto a subentrare negli Organi della Associazione spetta al primo dei non eletti con le modalità previste nell'Art. 16 (Consiglio Nazionale) e Art. 20 (Comitato Direttivo).

Art. 5

È facoltà inoltre dell'Associazione accettare l'adesione, in qualità di Associati aggregati, di altre realtà imprenditoriali che abbiano requisiti di affinità, complementarità e/o raccordo economico con le attività svolte dagli Associati effettivi nonché di altre Associazioni di categoria di cui all'art. Gli Associati aggregati non possono ricoprire cariche negli organi associativi.

Possono quindi aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Comitato Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto dei principi associativi in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Art. 6

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di ammissione al Comitato Direttivo nelle modalità previste dal Regolamento. Dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, di accettarli in ogni parte e di impegnarsi al pieno rispetto degli stessi e di ogni altra disposizione stabilita dagli Organi deliberativi dell'Associazione.

Domanda di ammissione:

La documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione viene aggiornata periodicamente in relazione a eventuali nuove esigenze informative. Ai fini dell'iscrizione ad Assoram ad oggi occorre compilare:

- 1) ***RICHIESTA DI ISCRIZIONE*** in cui l'azienda che si candida si impegna a:
 - **condividere gli scopi ed i principi ispiratori dell'Associazione**
 - **rispettare quanto previsto dallo Statuto**
 - **effettuare il versamento della quota una tantum di ammissione oltre che del contributo associativo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea Generale;**
- 2) ***SCHEDE INFORMATIVA E STATISTICA***: che contiene ogni informazione sulle caratteristiche dell'azienda (sedi; attività; aerea operativa; personale addetto/persona responsabile; autorizzazioni/licenze; certificazioni; dotazioni del deposito; tipologia di prodotti; tipologia di clienti; altro...) indicando il proprio referente aziendale per l'Associazione (impegnandosi a comunicare eventuali variazioni)

La Segreteria invia altresì al candidato lo *SCHEMA DEI CONTRIBUTI* validi per l'anno in corso – approvato nell'ultima Assemblea- e la richiesta di autocertificazione del corretto posizionamento nella fascia di fatturato di pertinenza.

Art. 7

L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto a maggioranza ed è inappellabile. Essa ha validità per l'anno solare in corso alla data di ammissione e si riterà automaticamente prorogata, qualora l'Associato non esprima volontà di recedere con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza di ogni anno con comunicazione da inviarsi al Comitato Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata. L'ammissione comporta l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione "una tantum" e del Contributo associativo annuale nella misura che, su proposta del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale, è deliberata annualmente dalla Assemblea degli iscritti.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Per le iscrizioni che pervengono nel corso dell'anno, il contributo associativo sarà proporzionato ai mesi residui.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

Temine per il pagamento della quota: La quota associativa deve essere ordinariamente versata entro il 15 marzo di ogni anno; salvo adesioni in corso d'anno per le quali il contributo associativo sarà versato – insieme alla quota una tantum- a seguito della delibera di ammissione e sarà proporzionato ai mesi residui. In caso di mancato pagamento della quota entro tale termine, il Comitato Direttivo provvederà a comunicare all'Associato che cesserà di far parte dell'Associazione per esclusione a far data dalla delibera assembleare come previsto nell'art. 8 dello Statuto. L'Associato moroso non potrà partecipare all'Assemblea Generale come previsto dall'art. 10 dello Statuto. Della delibera di esclusione verrà inoltre data tempestiva comunicazione al Broker se l'Associato usufruisce della Polizza del farmaco.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione, che di diritto è Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato;

Le riunioni degli Organi dell'Associazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro presente del Consiglio Nazionale anagraficamente più anziano. Il Segretario Generale assiste e verbalizza.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 16

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di quindici ad un massimo di diciannove, eletti tra gli Associati di cui all'art. 4 del presente Statuto. Essi rimangono in carica per tre anni dall'elezione e potranno essere rieletti.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale si seguirà la seguente procedura: preliminarmente verranno determinate dal Consiglio Nazionale in carica le cosiddette aree geografiche, comprendenti ciascuna un territorio composto da una o più regioni aggregate, e il numero dei consiglieri nazionali eleggibili da un minimo di 15 a un massimo di 19, come previsto da Statuto. Le aree predeterminate rimarranno le medesime fino a eventuale necessità di variazione: il Consiglio Nazionale, alla scadenza del 2° anno del mandato triennale - dopo aver verificato la consistenza e la distribuzione degli Associati, le Aree geografiche e il numero dei Consiglieri eleggibili - prende tutti i provvedimenti necessari a rendere chiare e rispondenti le operazioni per l'elezione del Nuovo Consiglio Nazionale che, come previsto dallo Statuto, hanno luogo alla fine del 3° anno.

Stabilito il numero dei componenti del Consiglio, con il criterio di calcolo sotto riportato verrà individuato il numero dei candidati eleggibili per singola area. Ogni azienda associata avrà

facoltà di candidare il proprio referente al Consiglio nazionale e una volta raccolte tutte le candidature si procederà con le operazioni di voto (con modalità che ne garantisca la segretezza). Risulteranno eletti i candidati che, per ciascuna area geografica, abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni dalla carica di un Consigliere o nel caso in cui un membro del Consiglio, per qualsiasi motivo, perda la qualità di Associato, gli subentrerà nell'incarico il primo non eletto della stessa area geografica o, in mancanza, il non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a prescindere dall'area geografica di appartenenza (che rimarrà in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Nazionale).

In caso due o più candidati della stessa area abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, superiore ad altri, si ricorre ad uno scrutinio supplementare. Se dalla nuova votazione risultasse riconfermato il precedente voto di parità, si procederà a sorteggio, su disposizioni del Presidente del seggio elettorale, salvo rinuncia di uno o più candidati a favore del rimanente candidato.

Le aree geografiche approvate dal Consiglio Nazionale nella riunione del 16.11.2017 sono le seguenti:

- ✓ **NORD** (Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)
- ✓ **CENTRO** (Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna)
- ✓ **SUD** (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia)

Vengono considerate tutte le Regioni nazionali non solo quelle in cui sono presenti Associati Assoram, anche per andare incontro ai nuovi potenziali ingressi.

I consiglieri eleggibili sono da un minimo di 15 ad un massimo di 19 e saranno ottenuti facendo un calcolo proporzionale rispetto ai singoli Associati di area.

In particolare, per mettere al riparo i criteri di calcolo dalla continua variazione del numero dei consiglieri eleggibili per singola area, si è deciso di adottare la seguente proporzione, partendo dal numero di consiglieri eleggibili stabilito preventivamente dal Consiglio Nazionale: [(*) vedi foglio excel allegato a titolo esplicativo]

$\frac{\text{n. Totale Consiglieri Eleggibili}}{\text{n. Totale Associate}} \times (\text{per}) \text{ n. Totale Associate per Area geografica}$
--

Si specifica che al fine dell'individuazione dell'esatto numero dei consiglieri eleggibili per area, i decimali più bassi non vengono considerati mentre il più alto fa scattare all'unità superiore.

Art. 17

Il Consiglio Nazionale si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.

Le riunioni saranno valide: in prima convocazione, se presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.

Tutte le votazioni che abbiano ad oggetto l'elezione a cariche sociali dovranno avvenire a scrutinio segreto.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

Le assenze alle riunioni del Consiglio dovranno essere motivate. In caso di due assenze consecutive non motivate si decade dalla carica e subentra il primo dei non eletti nella stessa Area geografica.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 20

L'Associazione è retta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice Presidente. In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione della qualità di Associato di uno dei cinque componenti del Comitato Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto secondo l'ordine di votazione effettuato dal Consiglio Nazionale. Esauriti i votati, il Consiglio Nazionale procede all'elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina, sempre che tale periodo coincida con la appartenenza dei singoli membri al Consiglio Nazionale.

Alla scadenza del Comitato Direttivo così nominato, decadono anche i componenti cooptati nel corso del triennio indipendentemente dalla data di nomina.

Le assenze alle riunioni del Comitato dovranno essere motivate per iscritto. In caso di due assenze consecutive non motivate il Comitato deciderà i provvedimenti da adottare.

Art. 21

Spetta al Comitato Direttivo:

- esercitare i poteri di ordinaria amministrazione, che non siano demandati al Presidente, e quelli di straordinaria amministrazione;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da presentare, previo parere del Consiglio Nazionale, per l'approvazione all'Assemblea;
- esprimere il proprio parere sugli indirizzi di politica generale dell'Associazione;
- adottare le delibere non riservate, per Statuto, all'Assemblea o al Consiglio Nazionale;
- redigere e mantenere aggiornato il Regolamento interno;
- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente dell'Associazione che non rientrano nella sua personale competenza;
- adottare ogni decisione concernente l'attività della Associazione e lo studio delle problematiche professionali, l'elaborazione dei programmi di attuazione dell'Associazione per la migliore affermazione della stessa e per l'elevazione sociale e professionale della categoria che rappresenta;
- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- convocare le Assemblee, sia in seduta ordinaria che straordinaria;

- spetta al Comitato Direttivo la nomina del Segretario Generale dell'Associazione, che potrà essere scelto anche tra non Associati; la determinazione dell'organico e l'adozione di deliberazioni relative a: a) ammissione di nuovi Associati; b) accettazione di dimissioni di Associati, o di componenti del Comitato Direttivo stesso o del Consiglio Nazionale o del Presidente o del Vice Presidente, provvedendo a far nominare i relativi sostituti in via definitiva o *pro tempore*, secondo quanto regolamentato dal presente Statuto per le singole cariche associative;
- spetta al Comitato Direttivo la determinazione dei compiti e degli emolumenti da attribuire al Segretario Generale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che nella convocazione ve ne sia espressa menzione e che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Comitato s'intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere e a sottoscrivere il verbale della riunione.

E' inoltre facoltà del Comitato Direttivo:

- **nominare i *Delegati Regionali* da scegliere, ove possibile, tra i membri del Consiglio Nazionale**
- **seguire, in sinergia con il Broker, l'andamento e i rinnovi della Polizza del farmaco nella tutela degli interessi degli Associati**
- **nominare speciali Commissioni operative e di studio chiamate a esaminare e approfondire argomenti di particolare interesse della base associativa**
- **verificare se necessario il *corretto autoinserimento* degli Associati nella fascia dei contributi associativi.**